



**ISTITUTO COMPRENSIVO "CALCEDONIA- SAN TOMMASO D'AQUINO" di SALERNO**

Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO Tel.089- 792310 SALERNO – C.F.: 95201640653  
C.M.: SAIC8CH00T Distretto 50 e-mail: [saic8ch00t@istruzione.it](mailto:saic8ch00t@istruzione.it) PEC: [saic8ch00t@pec.istruzione.it](mailto:saic8ch00t@pec.istruzione.it) sito web: [www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it](http://www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it)

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
Sito Web  
Albo online  
Agli Atti

**Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno Scolastico 2024/2025**

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

**A) Istanza a.s. 2024-2025**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento. Suddetta richiesta va effettuata compilando i moduli allegati alla presente ed inviata tramite mail al seguente indirizzo: [saic8ch00t@istruzione.it](mailto:saic8ch00t@istruzione.it)

In assenza dei suddetti moduli e del suddetto documento riepilogativo, l'amministrazione scrivente non potrà autorizzare alcun permesso legato alla legge 104/92

**B) Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla Dirigenza Scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza. La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

**C) Modalità di fruizione dei Permessi**

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che **“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento”** Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

**Pertanto si invita il personale interessato a produrre una programmazione mensile di fruizione dei permessi, utilizzando il Modello 4, da comunicare alla scuola all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.**

**In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.**

**Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.**

#### **D) Disposizioni SOLO per il Personale ATA**

L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che *“i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”*.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

**Allegato1. Dichiarazione di conferma dei benefici**

**Allegato2. Dichiarazione di conferma dei benefici 104/92 personale**

**Allegato3. Domanda-di-ammissione-ai-permessi-art.-33-L.-104/92**

**Allegato4. Programmazione mensile fruizione permessi Legge 104/92**



La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Annamaria Martulano